



Città metropolitana
di Venezia

Ufficio Elettorale

Linee guida
per l'elezione del Consiglio metropolitano
della Città metropolitana di Venezia
- anno 2021-

Art. 1 - Finalità

1. Le seguenti Linee guida, in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., disciplinano, la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio per l'elezione del Consiglio della Città metropolitana di Venezia e lo svolgimento del procedimento elettorale.

Art. 2 - Ufficio Elettorale metropolitano

1. Ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, da effettuarsi, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge, è costituito, con decreto del Sindaco metropolitano, presso l'Amministrazione della Città metropolitana, l'Ufficio Elettorale Metropolitano (di seguito "Ufficio Elettorale") e nominato il suo responsabile nella persona del Segretario generale dell'Ente.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, così come sancito nel provvedimento istitutivo di cui al precedente comma, provvede, con propria determinazione, a organizzare l'Ufficio in questione, chiamandone a farne parte, in qualità di componenti effettivi e di componenti supplenti: dirigenti, funzionari e dipendenti della Città metropolitana, ivi compresi gli addetti all'assistenza al Consiglio metropolitano.

3. L'Ufficio Elettorale è un'articolazione temporanea nell'ambito dell'organizzazione esistente della Città metropolitana di Venezia, senza l'impiego di risorse economiche aggiuntive. L'Ufficio è operativo dall'avvio del procedimento elettorale fino a sessanta giorni dopo la convalida degli eletti.

Art. 3 - Collegio e procedimento elettorale

1. Nel territorio della Città metropolitana di Venezia, ai fini delle elezioni del Consiglio metropolitano, la legge n. 56/2014 e s.m.i. prevede la costituzione di un unico collegio elettorale.

2. Il procedimento elettorale del Consiglio metropolitano di Venezia è avviato col decreto di indizione delle elezioni, adottato dal Sindaco metropolitano.

3. Il decreto è pubblicato agli albi on line e nei siti istituzionali della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia ed è trasmesso, con posta elettronica certificata, a tutti i Comuni del territorio della Città metropolitana di Venezia per la pubblicazione nei rispettivi portali istituzionali.

4. Il procedimento elettorale si conclude con la pubblicazione dei relativi esiti, che deve avvenire entro il terzo giorno successivo alla proclamazione degli eletti. La proclamazione va effettuata il giorno stesso delle operazioni di scrutinio dei voti, o, al massimo, il giorno successivo.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo e requisiti per la candidatura

1. Per l'elezione del Consiglio metropolitano di Venezia, sono chiamati a votare i sindaci e i consiglieri - in carica al giorno della votazione - dei comuni appartenenti al territorio della Città metropolitana di Venezia.

2. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica - alla data fissata per la presentazione delle liste - nei comuni dell'area metropolitana di Venezia, salve le verifiche di cui al successivo articolo 11.
3. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti, in quanto applicabili in relazione al ruolo di Consigliere metropolitano.
4. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. In tal caso l'Ufficio Elettorale considera valida la candidatura accettata per prima (risultante, cioè, dalla data di autentica della relativa sottoscrizione, o, a parità di data, dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.
5. Nel corso del procedimento elettorale, verrà data applicazione a quanto previsto dall'art. 1, co. 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", mediante la pubblicazione on line dei curriculum vitae e dei certificati del casellario giudiziario relativi ai soggetti candidati per le elezioni del Consiglio metropolitano.

Art. 5 - Determinazione del corpo elettorale

1. Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i segretari comunali dei rispettivi enti, individuano gli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) al trentacinquesimo giorno antecedente quello della data fissata per le elezioni. Su richiesta dell'Ufficio Elettorale, gli stessi segretari comunali trasmettono tale elenco tra il trentaquattresimo e il trentaduesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
2. Nell'attestazione, il segretario comunale indica, per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, carica ricoperta.
3. Entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale determina il numero complessivo degli aventi diritto al voto e lo pubblica nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia. Tale dato consentirà agli interessati di calcolare il numero minimo dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste di candidati.
4. Sulla base degli elenchi forniti dai segretari comunali, l'Ufficio Elettorale costituisce la lista sezionale degli aventi diritto al voto e la aggiorna nei casi indicati al comma 6.
5. La lista sezionale è articolata in base alle fasce di popolazione dei Comuni del territorio della Città metropolitana di Venezia, previste dall'art. 1, comma 33, della Legge n. 56/2014. All'interno delle fasce, gli amministratori sono divisi per Comune ove ricoprono la carica (sindaco o consigliere) e, anteposto il rispettivo sindaco, ordinati alfabeticamente in base a cognome e nome. Ad ogni fascia è assegnato un colore, come previsto dall'allegato D della circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014.
6. Eventuali variazioni del corpo elettorale tra il trentacinquesimo giorno antecedente il voto e il giorno prima della votazione vanno subito comunicate, dal segretario comunale competente, all'Ufficio Elettorale, che provvede alle conseguenti annotazioni nella lista sezionale

degli aventi diritto al voto. Successivamente, gli amministratori comunali, non ancora iscritti alla lista sezionale - per qualunque causa - possono presentare, presso il seggio elettorale, idonea certificazione sottoscritta dal segretario comunale del relativo ente, anche il giorno stesso della votazione.

Art. 6 - Formazione delle liste e sottoscrizioni

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante, tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista. Possono essere utilizzati anche simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto. In questi casi l'uso del simbolo è autorizzato espressamente da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, con firma autenticata ai sensi di legge.

2. Non possono essere utilizzati simboli tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, in quello europeo ovvero nell'Assemblea legislativa della Regione Veneto.

3. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.

4. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a nove (9) e non superiore a diciotto (18).

5. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Ad essi è assegnato un numero progressivo.

6. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali, nel numero stabilito con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato al precedente articolo 5.

7. L'elenco dei sottoscrittori è contenuto nella dichiarazione di presentazione della lista e negli atti ad essa aggiuntivi, con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo Comune, unitamente agli estremi di un documento di identità in corso di validità.

8. Le firme di ogni sottoscrittore devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo

¹ **L. n. 53/1990, art. 14** "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli

21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².

9. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. In tal caso, l'Ufficio Elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima (o, a parità di data di autentica, quella fornita a corredo dalla lista presentata per prima) e annulla le successive.

10. I candidati alla carica di consigliere metropolitano non possono essere sottoscrittori di alcuna lista.

Art. 7 - Presentazione delle liste

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere metropolitano è presentata al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, presso la sede individuata della Città metropolitana, in Mestre, attraverso una dichiarazione redatta sulla base di apposito modulo (articolato in un atto principale e più separati atti aggiuntivi, onde agevolare la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori), pubblicato nella sezione dedicata alle elezioni del sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

2. Il modulo contiene, a pena di inammissibilità:

- la denominazione della lista;
- la lista dei candidati a consigliere metropolitano;
- le sottoscrizioni dei presentatori della lista debitamente autenticate (contenute nel modello principale di presentazione e in più atti aggiuntivi);

3. Nel modulo possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista (uno effettivo e uno supplente) con il compito di:

- ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
- delegare in forma scritta, perentoriamente prima dell'inizio delle operazioni di voto, un rappresentante di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

In assenza di delegati, tutte le comunicazioni sono inviate al capolista dei candidati.

4. Al modello (principale e atti aggiuntivi) di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere metropolitano sono allegate:

circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature."

² **Tale articolo prevede che** "...(...) l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura contenenti la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza di situazioni di ineleggibilità e incandidabilità. La singola dichiarazione è redatta su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana;
- il contrassegno, che dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato in duplice esemplare su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse, e precisamente:
 - un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati);
 - un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico ("cd" o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minima 1600 pixel e densità di 300 dpi. Eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio;
- l'autorizzazione, con firma autenticata ai sensi di legge, all'utilizzo del contrassegno da parte del presidente o segretario o rappresentante legale del partito o del gruppo politico a livello nazionale o regionale o provinciale, nel caso venga utilizzato il relativo simbolo.

Art. 8 - Termine per la presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 8,00 di domenica 7 novembre alle ore 20,00 - ventunesimo giorno antecedente la votazione - e dalle ore 8,00 (otto) alle ore 12,00 di lunedì 8 novembre 2021- ventesimo giorno antecedente la votazione -. Il termine è perentorio.

Art. 9 - Adempimenti dell'ufficio elettorale, regolarizzazione

1. Al momento della presentazione della lista, l'Ufficio Elettorale rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione tramite apposito modulo.

2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, ivi compresa la necessità di procedere con la sostituzione del contrassegno nel caso in cui non risultino rispettate le prescrizioni dettate, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero, in caso di sua mancata designazione, al capolista dei candidati, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

Art. 10 - Dati personali

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale è stato designato, ai sensi dell'art. 2- quaterdecies, comma 1, del d.lgs. 196/2003, per ciò che concerne il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale, dal titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante dell'Ente, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 all'atto della sua nomina.

2. I componenti dell'Ufficio Elettorale e del seggio sono autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'artt. 29 e 32 Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs.

196/2003.3. Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 e dal Codice per la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione dei dati

Art. 11 - Esame e ammissione delle liste e delle candidature

1. L'Ufficio Elettorale procede all'istruttoria delle liste presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista sia stata presentata nel termine previsto;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;
 - c) nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;
 - d) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - e) il numero dei sottoscrittori corrisponda ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
 - f) venga osservato il rispetto delle prescrizioni dettate in materia di contrassegno;
 - g) siano presenti gli allegati previsti dai precedenti articoli 6 e 7 con i contenuti ivi prescritti.
2. Se il numero dei candidati indicati è inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla riconsiderazione della lista. Se invece il numero è superiore al massimo, vengono esclusi i candidati iscritti oltre il diciottesimo.
3. Se uno dei due sessi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, l'Ufficio Elettorale provvede a ridurre la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della percentuale prevista dalla L. n. 56/2014 e s.m.i.
4. Se, in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni, il numero complessivo dei sottoscrittori risulti essere inferiore al 5% (cinque) degli aventi diritto al voto, la lista è dichiarata inammissibile.
5. Se, per effetto delle predette verifiche o all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale dispone contestualmente l'inammissibilità dell'intera lista. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvede in via definitiva all'ammissione delle liste in seguito all'istruttoria sopra descritta entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nelle presenti Linee guida.
6. Entro il giorno successivo all'ammissione delle liste, l'Ufficio Elettorale provvede

all'assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo alle liste ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista o, qualora non designati, i capilista.

7. Le liste ammesse sono pubblicate entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia.

Art. 12 - Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di consigliere metropolitano possono effettuare attività di propaganda elettorale con risorse esclusivamente proprie, nonché al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali rivestite in qualità di sindaci o consiglieri comunali ed eventualmente metropolitani.

Art. 13 - Esercizio del voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Città metropolitana, in Venezia - Mestre, presso locali idonei a disposizione dell'Ente.

2. Nella sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali sono predisposti spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente, anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità ed in modo da garantire la segretezza e la libertà di voto.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere, nella sala individuata, solo i componenti del seggio elettorale, gli elettori - per il tempo strettamente necessario alla votazione -, nonché i rappresentanti di lista, che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali nei locali adibiti, senza rallentare immotivatamente le operazioni di voto ed ogni altra attività del seggio elettorale.

4. Nel periodo di svolgimento delle operazioni di votazione, verrà data applicazione alle misure di prevenzione dal rischio da infezione COVID-19 previste dalla vigente normativa, dal "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021", sottoscritto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (ora convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144), dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nonché la circolare n. 41 del 2020 del Ministero dell'Interno, richiamata nella predetta circolare – documentazione tutta allegata -.

Art. 14 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio Elettorale provvede a far predisporre la stampa delle schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 5 e, sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1/7/2014, nei colori in seguito descritti. A queste va aggiunta una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

2. In particolare, alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:

- fascia a): fino a 3.000 abitanti - colore azzurro
- fascia b): da 3.001 a 5.000 abitanti - colore arancione

- fascia c): da 5.001 a 10.000 abitanti - colore grigio
- fascia d): da 10.001 a 30.000 abitanti – colore rosso
- fascia e): da 30.001 a 100.000 abitanti - colore verde
- fascia g): da 250.001 a 500.000 abitanti – colore giallo

3. L'Ufficio Elettorale provvede, altresì, a far predisporre la stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto e da inviare ai comuni del territorio della Città metropolitana, con preghiera di esposizione in locali aperti al pubblico.

4. L'Ufficio Elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:

- un timbro tondo della Città metropolitana di Venezia;
- biro nere per l'espressione del voto;
- un'urna di cartone sigillata con nastro da pacchi e dotata di idonea fessura;
- un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
- le tabelle di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata.

Art. 15 - Seggio elettorale

1. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale nomina i componenti di un unico seggio elettorale, per tutto il territorio metropolitano.

2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da quattro componenti, di cui tre in qualità di scrutatori ed uno in qualità di segretario. Con lo stesso provvedimento, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale nomina altrettanti componenti supplenti, tra i quali un Vice Presidente supplente.

3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

4. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, decide in via amministrativa relativamente alle questioni preliminari intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

5. Il Presidente dispone degli agenti della Polizia Metropolitana in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e della sicurezza della sala del voto, nonché della custodia del materiale elettorale, nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

6. Il Segretario del seggio assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede votate, registra a verbale i voti espressi indicando separatamente le schede nulle e la causa di nullità rilevata dal Presidente;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le tabelle dei voti espressi e le schede elettorali.

7. Gli scrutatori curano le operazioni di voto, firmano le schede elettorali prima del voto, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

Art. 16 - Allestimento del seggio

1. In seguito all'insediamento del seggio, che può avvenire dalle ore 16,00 (sedici) del sabato antecedente il giorno di votazione, gli scrutatori contano le schede elettorali ricevute in dotazione al seggio e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro, della firma o sigla di uno di loro e del timbro della Città metropolitana di Venezia.

2. Ove l'allestimento del seggio avvenga il giorno prima di quello fissato per la votazione, a conclusione delle operazioni, le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese il giorno successivo a quello fissato per le elezioni. Separatamente, vengono depositate le scorte.

3. Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali.

Art. 17- Seggio speciale – volante

1. Al fine di fronteggiare eventuali esigenze eccezionali connesse allo stato di salute di uno o più soggetti aventi diritto al voto, che comportino il ricovero in ospedali o strutture di cura e/o comunque impedimenti certificati, tali da impedire l'esercizio del diritto di voto presso la sede del Seggio elettorale, sarà costituito dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, all'occorrenza, un "Seggio speciale - volante", quale estensione del Seggio elettorale.

2. Il "Seggio speciale – volante", i cui membri sono scelti fra i componenti supplenti del seggio elettorale, è costituito da un Presidente, uno scrutatore e un segretario.

3. I compiti del "Seggio speciale – volante" sono limitati alla raccolta del voto degli elettori, pertanto i componenti del medesimo "Seggio speciale – volante" non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio.

4. Qualora si verificassero situazioni tali da comportare l'insediamento del "Seggio speciale – volante", per consentire la corretta e tempestiva gestione delle operazioni di voto, gli interessati - preliminarmente all'insediamento del Seggio elettorale, entro le ore 12:00 del terzo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (venerdì 26 novembre 2021)-, potranno fare istanza all'Ufficio elettorale, mediante inoltro di posta elettronica all'indirizzo affari.istituzionali@cittametropolitana.ve.it; ovvero alla casella di posta elettronica certificata affariistituzionali.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. Nella domanda si dovranno dichiarare i presupposti per cui necessita l'intervento del "Seggio speciale – volante", la denominazione e l'indirizzo della struttura o il domicilio in cui si trova l'elettore. Dopo l'insediamento e, contestualmente a quello per il Seggio elettorale in sede, il Presidente del "Seggio speciale – volante" provvede a prendere contatti con le Direzioni Sanitarie delle strutture in cui sono ospitati gli elettori interessati o direttamente con l'elettore, ammesso a votare al proprio domicilio, al fine di comunicare l'orario in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

5. Nel giorno delle elezioni, il “Seggio speciale – volante”, previa presa in carico delle schede necessarie, mediante consegna dal presidente del Seggio elettorale al Presidente del “Seggio speciale – volante”, si reca presso le strutture o domicilio di cui sopra e provvede:

- all’identificazione degli elettori, verificandone il diritto al voto e annotandone gli estremi identificativi in apposito verbale dedicato;
- alla consegna della scheda elettorale corrispondente alla fascia demografica del Comune di cui l’elettore è consigliere e, previa riconsegna della medesima, all’inserimento nel plico che sarà immediatamente chiuso e sigillato, con l’apposizione, a cura del Presidente del “Seggio speciale – volante”, della sottoscrizione sui lembi di chiusura, al fine di garantire la segretezza del voto espresso;
- all’annotazione delle operazioni di voto nell’apposito verbale;
- alla riconsegna al Presidente del Seggio elettorale:
 - del plico contenente le schede in riferimento alle quali è stato espresso il voto;
 - dell’eventuale plico contenente quelle non utilizzate;
 - del verbale delle operazioni svolte.

6. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto delle schede, nonché la segretezza del voto espresso, il “Seggio speciale – volante” è scortato, nelle operazioni di raccolta del voto, da personale della Polizia dell’Ente.

Art. 18 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 (otto) alle ore 20.00 (venti) del giorno fissato per le elezioni (28 novembre 2021).
2. Per essere ammesso alla votazione, ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, l’identificazione può avvenire mediante riconoscimento personale da parte di uno dei componenti del seggio, prendendone espressamente nota.
3. L’elettore, impedito nell’espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica che indichi la specifica patologia invalidante, può esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Viene verbalizzato il nome e cognome dell’accompagnatore, identificato a voce alta ed in presenza dell’elettore assistito.
4. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.

Art. 19 - Modalità di espressione del voto

1. Ogni elettore esprime il proprio voto per una lista apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta, riprodotto sulla scheda elettorale, ed, eventualmente, esprimendo una sola preferenza per uno dei candidati della lista, scrivendo il cognome del candidato e il nome, in

caso omonimia, nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

2. I voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono nulli.

3. Non è ammesso il voto disgiunto.

Art. 20 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio, qualora non avviato immediatamente dopo la fine delle votazioni, sarà svolto a partire dalle ore 8.00 (otto) del giorno successivo. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio, il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede siglate non utilizzate sono conservate e sigillate in apposita busta. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.

4. Lo scrutinio avviene estraendo le schede dall'urna. Il Presidente del seggio enuncia l'espressione di voto e passa ciascuna scheda al Segretario che ne prende nota a verbale. L'espressione di voto è riportata sulle tabelle di scrutinio dagli scrutatori incaricati.

5. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, provvede a dichiarare nulle le schede elettorali nei seguenti casi:

- quando risultano non autenticate dal seggio elettorale;
- ove contenenti scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto;
- se non consentono di risalire in modo univoco alla volontà dell'elettore;
- se è stato espresso il voto disgiunto.

Le operazioni di cui al presente paragrafo sono inserite a verbale.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

Art. 21 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute, in buste diverse, le schede scrutinate, quelle siglate ma non usate e quelle di scorta, non siglate; a parte sono conservati:

- il verbale delle operazioni di seggio;

- le tabelle di scrutinio.

I documenti di cui ai due punti precedenti sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Sul sigillo è apposta la firma del Presidente e dei rappresentanti di lista, ove presenti.

2. Successivamente alla proclamazione degli eletti, il materiale è separatamente archiviato presso la Città metropolitana di Venezia a cura del responsabile del Servizio Archivio e Protocollo.

Art. 22 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

1. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, esaminati eventuali reclami e contestazioni, determina:

- a) la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza.

2. Il prospetto di ponderazione del voto rispetto alle fasce di popolazione, realizzato secondo quanto previsto dall'allegato A alla L. n. 56/2014, è pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia, prima della data delle elezioni.

3. L'Ufficio Elettorale procede al riparto dei seggi alle liste e ai candidati nelle modalità previste dalla legge.

4. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

5. L'Ufficio Elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

Art. 23 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

1. Entro il giorno successivo alle operazioni di scrutinio, l'Ufficio Elettorale, tramite il suo Responsabile, alla presenza dei rappresentanti di lista, accerta gli esiti del procedimento elettorale e proclama gli eletti, provvedendo, entro il terzo giorno successivo, alla relativa pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

2. Dopo la proclamazione, il Responsabile trasmette immediatamente alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo copia del relativo verbale e dei prospetti allegati.

3. Le determinazioni dell'Ufficio Elettorale sono comunicate al Sindaco metropolitano ed agli eletti, per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio metropolitano, nonché, per conoscenza, a tutti i Sindaci dei Comuni del territorio metropolitano.

Art. 24 - Giurisdizione e disposizioni finali

1. Il Tribunale amministrativo regionale di Venezia è competente avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale per il Consiglio metropolitano di Venezia e, altresì, degli atti relativi a tutte le operazioni elettorali unitamente alla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.

2. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. ed alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 63/2021

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti Locali –
Ufficio elettorale e Servizi demografici

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO – ALTO ADIGE

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio elettorale

PEC: elettorale@pec.regione.taa.it

Mail: elettorale@regione.taa.it

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione

- Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali

PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento autonomie locali – Servizio 5° elettorale

PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza – Servizio Registro generale del volontariato

e organizzazione delle elezioni

PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

ALLA REGIONE CALABRIA

Dipartimento Presidenza

PEC: elezioni regionali@pec.regione.calabria.it

CATANZARO

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

I



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

OGGETTO: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", stabilisce che «Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.».

Al riguardo, si invia l'allegato "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021", sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni prossime.

Inoltre, si richiamano le prescrizioni sanitarie e di sicurezza che furono indicate con circolare n. 41/2020 di questo Dipartimento in data 20 agosto 2020, in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dello scorso anno.

Come già evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le predette indicazioni si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) assicurare che sia indossata l'appropriata mascherina da parte di tutti;
- c) garantire l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale (relativamente agli impianti di condizionamento, ove presenti, si rimanda alle specifiche indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020);
- d) disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- vigilare sull'obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di mascherina e d'indossarla nel rispetto delle normative vigenti, che ne prescrivono l'uso per i luoghi al chiuso accessibili al pubblico;
- raccomandare l'utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Si evidenzia, infine, che - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 - *«limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna»*, come già è stato rappresentato nella circolare n. 50/2021, con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle modalità della raccolta del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o d'isolamento fiduciario per COVID-19.

Per le elezioni politiche suppletive, tenuto conto delle caratteristiche antifrode delle relative schede di voto, le stesse dovranno continuare ad essere, invece, consegnate al presidente di seggio o a uno scrutatore da lui delegato. Per tale operazione, è stato comunque previsto l'uso dei guanti da parte del componente del seggio che inserisce la scheda nell'urna.

Si pregano, dunque, le SS.LL. di voler attivare e sensibilizzare i Sindaci ad osservare le anzidette indicazioni, invitandoli anche a dare massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia

EA/



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2021

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", stabilisce che "Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo."

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni suppletive, regionali e comunali del prossimo mese di ottobre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale quasi 15 milioni di elettori in circa 1.700 comuni.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha fornito, già in occasione delle consultazioni del 2020, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

1



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l'accesso ai seggi.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Nelle elezioni politiche suppletive, il presidente del seggio (o il vice presidente) deve, comunque, utilizzare i guanti al momento della rimozione del tagliando antifrode dalla scheda votata e dell'inserimento della scheda stessa nell'urna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)



Firmato digitalmente da:
LUCIANA LAMORGESE
Ministero dell'Interno
Firmato il 24/08/2021 16:38
Seriale Certificato: 8922
Valido dal 31/10/2019 al 31/10/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE N.41/2020

Roma, 20 agosto 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D' AOSTE / VALLE D' AOSTA
PER IL TRAMITE DELLA STRUTTURA AFFARI DI PREFETTURA

AOSTA

per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

Si fa seguito alla circolare n. 34 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il Protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della salute, recante alcune indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno nel corrente anno.

Come anche evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le predette indicazioni si basano sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;
- la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

Occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione, al fine di:

- a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;
- b) assicurare che sia indossata la appropriata mascherina da parte di tutti;
- c) garantire la adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso possibile, quella naturale (relativamente agli impianti di condizionamento, ove presenti, si rimanda alle specifiche indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

d) disporre una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza del 10 agosto u.s., che si richiamano integralmente, è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del seggio;
- vigilare sull'obbligo per tutti gli elettori di recarsi al voto muniti di mascherina e di indossarla nel rispetto delle normative vigenti, che ne prescrive l'uso per i luoghi al chiuso accessibili al pubblico;
- raccomandare l'utilizzo della mascherina da parte degli scrutatori e dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Si evidenzia, infine, che – ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 – "limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla nell'urna", come già è stato rappresentato nella circolare n. 39/2020, con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle modalità della raccolta del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Per le elezioni politiche suppletive, tenuto conto delle caratteristiche antifrode delle relative schede di voto, le stesse dovranno continuare ad essere, invece, consegnate al presidente di seggio o a uno scrutatore da lui delegato. Per tale operazione, è stato comunque previsto l'uso dei guanti da parte del componente del seggio che inserisce la scheda nell'urna.

Si pregano, dunque, le SS.LL di voler attivare e sensibilizzare i Sindaci ad osservare le predette indicazioni e quelle contenute nelle richiamate circolari n. 34/2020 e n. 39/2020 di questo Dipartimento, invitandoli anche a dare massima informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Occorre, inoltre, assicurare il coinvolgimento delle competenti autorità sanitarie, con riferimento anche allo svolgimento delle necessarie attività formative ed informative nei confronti dei componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali che devono provvedere alla raccolta del voto domiciliare, avendo particolare cura di comunicare alle predette autorità sanitarie le prescrizioni contenute dalla nota n. 27319 del Ministero della Salute in data 14 agosto u.s., allegata alla suindicata circolare n. 39/2020.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgarbi